



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, del 2.10.2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al **N. 870/2020 R.G.** promossa da:

ROSANNA COMUNE, nata a Santa Maria Capua Vetere (CE), il 29/03/1942, e residente ivi alla via Martiri delle Foibe n° 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria ANIELLO, presso il quale elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico, come da procura in atti,

RICORRENTE IN OPPOSIZIONE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciriaco il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti

RESISTENTE

Oggetto: opposizione ad avviso di addebito - Gestione Separata Liberi Professionisti

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbali di causa.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso del 7.2.2020 la ricorrente esprimeva di aver ricevuto, in data 20 gennaio 2020, notifica dell'avviso di addebito n. n. 328 2019 000 833 7046 000 con cui l'INPS provvedeva

a calcolare d'ufficio i contributi dovuti alla gestione separata dei liberi professionisti per l'anno 2012 con contestuale invito al pagamento della complessiva somma di € 2.896,99, avendo dichiarato in relazione a tali annualità un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, non assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali.

Ha eccepito l'intervenuto pagamento e censurato la maturata prescrizione quinquennale giacché la somma avrebbe dovuto essere versata entro i termini di pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (16.6.2013).

Tanto premesso, adiva l'intestato Tribunale al fine della declaratoria di nullità/illegittimità e infondatezza dell'avviso di addebito, con conseguente dichiarazione di non debenza delle somme.

Il tutto con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi per anticipo fattone.

Si è costituito tempestivamente l'Inps, che ha prodotto la relata di notifica della comunicazione d'iscrizione officiosa alla gestione (18.8.2018); ha eccepito, pertanto, l'interruzione della prescrizione, decorrente dalla diversa data della presentazione della dichiarazione dei redditi (30.9.2013) e comunque la sospensione del suo decorso per dolo del dichiarante; la debenza dei contributi per l'iscrizione alla gestione separata, insistendo, pertanto, per il rigetto della domanda col favore delle spese.

Concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127ter c.p.c., la causa – istruita in via documentale, in quanto involgente questioni di mero diritto - viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte, alla luce dei recenti interventi della Corte di legittimità sulla questione controversa.

L'INPS chiede il versamento dei contributi e delle relative sanzioni, rilevando l'omesso assoggettamento a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali dei redditi prodotti a seguito dell'attività libero professionale, pacificamente svolta dalla ricorrente nell'anno in questione.

Si premette che con l'avviso di addebito la cui disciplina è dettata dall'art. 30 del dl 78/2010, non è più necessaria la formazione del ruolo da parte dell'Inps e la trasmissione dello stesso all'agente della riscossione che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella.

L'atto di determinazione della pretesa e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata sono unificati, per cui l'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo.

Nulla cambia invece per la fase esecutiva, che rimane affidata all'agente della riscossione e continua a svolgersi con gli stessi strumenti e modalità della cd. "esecuzione esattoriale". Nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento delle somme dovute, versandole nel termine di sessanta giorni dalla notifica all'agente della riscossione territorialmente competente indicato nell'avviso di addebito, il concessionario potrà procedere senz'altro incombente ad espropriazione forzata.

Parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 24 comma VI e dell'art. 29, comma II, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che consentono innanzitutto di rivolgersi al giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c. per formulare opposizione "... *contro l'iscrizione a ruolo*" per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva; trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui "*il ricorso va notificato*" (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda.

Tuttavia, l'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che "*le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie*".

È pacifico che l'impugnativa è tempestiva, in quanto sollevata entro il termine legale di 40 giorni (notifica dell'ava opposto 20.1.2020 e ricorso del 7.2.2020).

Non essendo in discussione i presupposti per l'iscrizione, venendo al merito dell'opposizione, costituisce principio "*di ordine pubblico la irricevibilità da parte degli enti previdenziali dei crediti prescritti*", sancito dall'art. 3, co. 9. L. 335/1995.

Pacifica tra le parti è l'individuazione del regime prescrizione applicabile ai crediti contributivi e alla durata quinquennale del termine di prescrizione, in virtù della previsione di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, resta controversa invece la questione della decorrenza della stessa.

Punto focale dell'*iter* argomentativo e dirimente per la soluzione della controversia è l'esatta individuazione del *dies a quo* della prescrizione, questione che ha aperto in seno alla giurisprudenza di legittimità un acceso dibattito, che ormai può ritenersi sopito, in seguito ai recentissimi arresti.

La disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata è stata *ex professo* esaminata nell'arresto della S.C. Cass., sezione lavoro, 31/10/2018, n. 27950; ivi è stato affermato il principio secondo cui il termine di prescrizione "*decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo*".

La corte di legittimità ha ricordato che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). Tuttavia, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui *«in cui i singoli contributi dovevano essere versati»* (art. 55 r.d.l. 1827/1935).

Il sopraindicato arresto segna il superamento del principio enunciato con ordinanza del 20 aprile 2016, n. 7836, ove nel sommo consesso si era invece ritenuto che nel caso di mancata iscrizione del contribuente alla gestione separata il decorso della prescrizione fosse segnato, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi: *“[...] il principio fissato dall'art. 2935 cod. civ., per cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce alla possibilità legale, e non anche a quella materiale, di esercitare il diritto (ex plurimis, Cass. n. 8720 del 07/05/2004). Pertanto, se correlativo al diritto è un obbligo di natura negativa, la prescrizione decorre dal momento dell'inadempimento; se correlativo è un obbligo di natura positiva, la prescrizione decorre dal momento in cui la prestazione diventa esigibile (Cass. 12 novembre 1970 n. 2371)”*.

Alla luce del più recente orientamento, dunque, (conferma Cass. 19403/2019) in proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui *«i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi [...] il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione [...]»*).

Giova rammentare che i contributi dovuti per i redditi prodotti dai liberi professionisti iscritti o iscrivibili alla Gestione separata, devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

I versamenti delle imposte sui redditi delle persone fisiche (Irpef) avvengono in 2 fasi: il saldo relativo all'anno oggetto della dichiarazione e l'acconto per l'anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell'importo.

Ciò posto, rileva il giudicante che il termine di scadenza per il pagamento delle imposte va individuato anno per anno, risultando diverso in virtù delle proroghe della scadenza generale fissata al 16 giugno, disposte per esigenze contingenti ai diversi periodi di imposizione.

Relativamente, infine, all'**anno 2012** il termine è quello dell'8.7.2013, in base alla proroga prevista dal Dpcm del 13.6.2013 pubblicato in G.U. n. 139 del 15 giugno 2013.

Il versamento del saldo 2012 e del primo acconto 2013 delle imposte (IRPEF e/o IRAP comprese le imposte sostitutive) e dei contributi previdenziali risultanti dal mod. UNICO 2013 doveva essere effettuato entro l'8 luglio 2013.

Con il D.P.C.M., viene disposto che i versamenti delle persone fisiche possono essere effettuati entro l'8 luglio 2013 ovvero 20 agosto 2013 con la maggiorazione dello 0,40%.

Diversamente dall'anno precedente, in cui la proroga riguardava indistintamente tutte le persone fisiche, a prescindere dal fatto di essere o meno soggette agli studi di settore, la proroga per il 2012 riguarda, in particolare, le persone fisiche, e i soggetti collettivi, società di persone e società di capitali comprese, che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, a prescindere dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge. Beneficiano della proroga anche i contribuenti che applicano il regime dei superminimi con il *forfait* del 5 per cento.

Alla luce di quanto prospettato, pertanto, la decorrenza del termine di prescrizione si determina con riguardo al momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa.

Ne deriva che il termine ultimo di pagamento dell'imposta sul reddito coinciderebbe con la data dell'8.7.2013 (o al più del 20.8.2013, seppur con il pagamento di un'apposita maggiorazione).

Occorre a tal proposito rilevare che detta maggiorazione non costituisce l'applicazione di un interesse di natura moratoria sul versamento degli importi, ma ha carattere meramente corrispettivo, secondo espressa qualificazione, pertanto, deve ritenersi che il termine ultimo ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito inerente al modello Unico 2013 coincida con la sopra riferita data.

Come ammesso dal medesimo Ente impositore, infatti, pur avendo la ricorrente nel quadro relativo ai redditi provenienti da arti e professioni con codice ATECO 70320 (*AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DI BENI IMMOBILI PER CONTOTERZI*) del modello Unico 2013 dichiarato proventi RE, non aveva altresì compilato il quadro RR sezione II, riepilogativo della contribuzione previdenziale versata. Pertanto, in presenza di tale omissione, non è ravvisabile alcuna dichiarazione di scienza del contribuente, tale da potersi affermare la sussistenza dell'effetto interruttivo proprio della ricognizione del debito.

Tutto ciò osservato, va rilevato come il termine di versamento dei contributi dovuti alla gestione separata, in relazione al caso di specie, per l'anno 2012 era il 20.8.2013; ne consegue che il periodo di prescrizione quinquennale risulta maturato al 20.8.2018 e, dunque, tempestiva è la nota del 18.8.2018; risulta documentato che parte istante ha

ricevuto la comunicazione d'iscrizione nella gestione separata per l'anno 2012 e di richiesta dei relativi contributi, con raccomandata giunta al destinatario in data 18.8.2018.

Né parte opponente ha dato prova del pagamento effettuato ad estinzione dei contributi pretesi, oggetto dell'avviso oggi opposto, come invece paventato in ricorso.

In mancanza, dunque, di un ulteriore fatto estintivo, la domanda va rigettata.

Tenuto conto della assoluta novità e della obiettiva complessità delle questioni scrutinate, di natura eminentemente interpretativa, e del contrasto di giurisprudenza insorto in materia e che non è nemmeno definitivamente sopito, avuto riguardo all'epoca di introduzione del giudizio le spese di lite si compensano integralmente ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in L. 10/11/14 n. 162.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) dichiara integralmente compensate le spese di lite.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.

Si comunichi.

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa *Federica Ronsini*.